

# Gli effetti del fallimento sui rapporti pendenti

Prof. Avv. Matteo De Poli

[www.studiodepoli.it](http://www.studiodepoli.it)

---

Formazione continua avvocati

Consiglio dell'ordine degli avvocati di Venezia

Zelarino, 30 marzo 2011



# Il piano dell'intervento

---

1. Il concetto di “rapporto pendente” o di “contratto in corso di esecuzione”; 2. La disciplina generale; 3. La disciplina speciale per i principali contratti


- Appalto
- Assicurazione
- Conto corrente
- Contratti di lavoro
- Contratto preliminare
- Fideiussione
- Leasing
- Locazione di immobili
- Mandato
- Vendita



# Le fonti applicabili

---


- Art. 72 L.F. “rapporti pendenti”
- Art. 72*bis* Contratti relativi ad immobili da costruire
- Art. 72*ter* Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare
- Art. 72*quater* Locazione finanziaria
- Art. 73 Vendita con riserva di proprietà
- Art. 74 Contratti ad esecuzione continuata o periodica
- Art. 75 Restituzione di cose non pagate
- Art. 76 Contratto di borsa a termine
- Art. 77 Associazione in partecipazione
- Art. 78 Conto corrente, mandato, spedizione
- Art. 79 Contratto di affitto di azienda
- Art. 80 Contratto di locazione di immobili
- Art. 81 Contratto di appalto
- Art. 82 Contratto di assicurazione
- Art. 83 Contratto di edizione
- Art. 83*bis* Clausola arbitrale



# I presupposti di applicazione della disciplina

---

- Condizioni per l'applicazione della disciplina:
  - L'imprenditore viene dichiarato fallito
  - Alcuni rapporti tra lo stesso ed una o più controparti *in bonis* – pur “perfezionati” – non sono stati ancora integralmente eseguiti da entrambi i contraenti
  - Questi contratti riguardano l'attività imprenditoriale dell'imprenditore fallito e non quella personale



# La disciplina generale

# L'effetto immediato del fallimento sui rapporti pendenti



---

Se un contratto è in corso di esecuzione alla data della dichiarazione di fallimento e la legge non prevede diversamente (v. oltre),

- a) esso entra in stato di “**sospensione**” alla data del deposito della sentenza dichiarativa di fallimento (art. 72 l.f.)
- b) L'esecuzione rimane sospesa fino a quando il curatore, autorizzato dal Comitato dei creditori, dichiara di **subentrare** nel contratto o di **sciogliersi** dallo stesso, ma
- c) Il contraente *in bonis* può mettere in mora il curatore facendogli assegnare un termine decorso il quale il contratto si intende sciolto



# E se è stato disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa?

---

- Durante l'esercizio provvisorio dell'impresa i contratti preesistenti e non ancora integralmente eseguiti **proseguono**
- Il curatore può però provocarne la sospensione o lo scioglimento
- Se egli opta per la prima, la controparte può chiedere al giudice la fissazione di un termine per la decisione



# Gli effetti dello scioglimento

---

- Sciolto il contratto (per scelta o per decorso del termine), il contraente *in bonis*
  - Ha diritto di insinuarsi al passivo fallimentare per il suo credito conseguente al mancato adempimento
  - Non ha diritto di fare valere pretese risarcitorie aventi titolo nell'intervenuto scioglimento





# Gli effetti del subentro

---

Se il curatore decide di subentrare nel contratto in luogo del fallito

- Si assume tutti i relativi obblighi
- Il contraente *in bonis* diventa **creditore della massa** e il suo credito verrà trattato come un **credito prededucibile**
  - I pagamenti devono comunque essere autorizzati dal G.D.



# L'azione di risoluzione del contratto pendente alla data di fallimento

---

- Può essere proseguita durante la procedura e dispiegare i suoi effetti nei confronti del curatore, salvo quanto si dirà a breve. La competenza resta del Tribunale Ordinario
- Se, però, alla risoluzione si accompagnano domande di **restituzione** o di **risarcimento**, la domanda deve essere proposta secondo le regole dell'ammissione al passivo



# L'azione di risoluzione intrapresa nel corso della procedura


---

- **Durante la procedura**, il curatore può promuovere nei confronti della controparte inadempiente azione di risoluzione del contratto e di risarcimento danni
- Ciò non può avvenire nei confronti del fallimento per un inadempimento **precedente** al fallimento, **a meno che** a) l'azione non sia stata promossa **prima** del f.to; e, ove, necessario, b) sia stata trascritta precedentemente
- La parte che ha subito l'inadempimento può insinuarsi al passivo chiedendo i danni



---

# La disciplina speciale di singoli contratti




Appalto



# Disciplina generale

---

- A) **Scioglimento automatico.** In caso di fallimento di una delle parti, il contratto si scioglie, salva la facoltà del curatore di subentrare nel contratto. Questa facoltà non sussiste nel caso di **fallimento dell'appaltatore** quando *l'intuitus personae* è stato determinante, salva la facoltà del committente di autorizzare la prosecuzione del rapporto
- B) **Facoltà di subentro.** Il curatore può subentrare [lo fa, in genere, se c'è l'esercizio provvisorio dell'impresa o se deve affittare l'azienda] entro 60 gg. e previa aut. Com. creditori



# Gli effetti sul contratto: il fallimento dell'appaltatore

---

**Effetti dello scioglimento.** a) non dà diritto al risarcimento del danno per l'interruzione dei lavori; b) nell'appalto relativo a **beni mobili**, se i materiali sono stati forniti **dal committente**, questi acquista l'opera e può rivendicare la consegna della stessa e dei materiali non utilizzati; se i materiali sono forniti dall'**appaltatore**, il comm. può insinuarsi al passivo per il credito relativo alla restituzione del prezzo già versato; c) in quello relativo a **beni immobili**, se il terreno è di proprietà del **committente**, gli rimane in proprietà e deve solo corrispondere al curatore una somma in funzione dell'utilità dell'opera acquisita; se dell'**appaltatore**, il terreno rimane in proprietà di questi

**Effetti del subentro.** Dà diritto al curatore di chiedere il pagamento immediato dei crediti relativi ai lavori già eseguiti



# ... e in caso di fallimento del committente

---


## **Appalto di bene mobile**

- a) **con materiali forniti dal committente.** L'appaltatore deve consegnare opera e materiali inutilizzati e insinuarsi al passivo
- b) **con materiali forniti dall'appaltatore.** Nessuna indennità è dovuta all'appaltatore

## **Appalto di immobile**

- a) **con terreno di proprietà del committente.** L'appaltatore deve insinuarsi al passivo per il credito relativo all'opera eseguita
- b) **con proprietà dell'appaltatore.** Questi acquisisce le opere ma nessuna indennità gli è dovuta





# Assicurazione



# Assicurazione contro i danni

---

**Sorte del contratto.** Il contratto continua salva diversa determinazione della polizza o salvo l'aggravamento del rischio

**Effetti del subentro.** Il curatore deve pagare le rate di premio arretrate, anche se scadute prima della dichiarazione di fallimento

**Scioglimento del contratto.** Si verifica

- a) in caso di presenza di un'apposito patto contrattuale
- b) in caso di aggravamento del rischio, a causa del fallimento, di verifica dell'evento dannoso, e di recesso

L'assicuratore deve comunicare per iscritto la volontà di sciogliersi dal contratto



# Responsabilità civile

---

Si applica la stessa disciplina dell'assicurazione contro i danni. Se il **sinistro** si verifica

- a) **Dopo il fallimento dell'assicurato:** l'obbligazione di risarcimento danni subiti dal terzo danneggiato rientra nei **debiti di massa**
- b) **Prima del fallimento:** se la richiesta di pagamento è stata fatta prima del fallimento, il pagamento va fatto al danneggiato; altrimenti al curatore




# Conto corrente bancario

---

Fallimento **del correntista**. Il contratto si scioglie

**Effetti dello scioglimento**. Il correntista non può più compiere operazioni

- a) **accrediti successivi al fall.**: sono acquisiti alla massa. La banca non può portarli in compensazione
- b) **pagamenti effettuati dalla banca su ordine del fallito**: sono inefficaci e la banca deve restituirli alla massa
- c) **rimesse effettuate dal correntista**: sono efficaci
- d) **saldo attivo**: spetta alla massa



# Contratto di lavoro



# osservazioni generali

---

Il fallimento costituisce **giustificato motivo oggettivo di licenziamento**, non **giusta causa di risoluzione del rapporto**. Dunque, il curatore deve procedere a:

- a) inviare le lettere di licenziamento, o
- b) attivarsi per la concessione della cassa integrazione guadagni

Il contratto di lavoro può proseguire in caso di **esercizio provvisorio dell'attività di impresa**



# Il licenziamento individuale

---

- E' regolato dall'art. 2 della L. 108/90
- Il curatore deve comunicarlo per iscritto rispettando il termine di preavviso
- Il lavoratore può chiedergli, entro 15 gg., di comunicare i **motivi** del licenziamento, che vanno comunicati entro 7 gg. e che non potranno più essere modificati



# I licenziamenti collettivi

---

- Sono regolati dagli artt. 3 e 24 L. 223/91
- La procedura si compone di
  - a) una fase **sindacale**, e di una
  - b) **amministrativa** (direzione regionale o provinciale del lavoro)

Se non si è trovato un **accordo**, il curatore procederà con il licenziamento e la messa in mobilità dei lavoratori;





# La Cassa Integrazione Guadagni

---

- Può essere concessa alle imprese fallite quando esse abbiano impiegato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente la data di fallimento
- Non riguarda i dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori con contratto di formazione e lavoro
- Ha una durata massima di 12 mesi, prorogabile prima della scadenza per sei mesi
- E' subordinata alla predisposizione di un programma di intervento volto al rilancio dell'attività



---

# Contratto preliminare



# Fallimento del promissario acquirente

---

Se il curatore decide di **sciogliere** il contratto,

- a) può chiedere in restituzione acconti e caparre versati dal fallito
- b) Deve restituire il bene se ne ha avuto il possesso in via anticipata

Se decide di **subentrare**, deve prestare il consenso per il contratto definitivo; il prezzo è debito della massa



# Fallimento del promittente venditore

---

Se il curatore decide di **sciogliere** il contratto, la promessa di vendita viene meno originariamente. (CASS. SS. UU. 12505/2004: lo scioglimento non è consentito se la controparte aveva promosso azione per l'esecuzione in forma specifica prima della dichiarazione di fallimento)

Il promissario acquirente che abbia già pagato il prezzo può insinuare al passivo il suo credito, oltre agli interessi dalla data del versamento




# Preliminare di vendita immobiliare

---

**Fall.to prom. venditore, preliminare trascritto, scelta del curatore di sciogliere il contratto:** a) il pr. acquirente fa valere il proprio credito nel fall.to senza diritto al ris. danno; b) gli spetta il **privilegio** (art. 2775*bis*) se gli effetti della trascrizione non sono cessati anteriormente al fall.to; c) per i f.ti dichiarati dal **1° gennaio 2008** e i preliminari aventi ad oggetto immobili **ad uso prima abitazione dell'acquirente**, il contratto prosegue automaticamente

**Fall.to prom. acquirente, scelta del curatore di sciogliere il contratto:** se il fall.to ha ricevuto il possesso del bene prima del definitivo, al venditore spetta un equo compenso per l'utilizzazione del bene



# Fideiussione



# Fallimento del debitore ed effetti sul fideiussore: una casistica

---

- A) Bisogna vedere se il **fideiussore, prima della dichiarazione di fall.to**
- **Ha pagato**. Il f. è ammesso al passivo del debitore per il proprio credito di regresso, pari a quanto ha pagato;
  - **Non ha pagato**. Si discute se:
    - ammetterlo al passivo con riserva, sciolta quando il creditore è stato pagato
    - non ammetterlo perché il credito non è attuale né condizionato, sorgendo solo quando avverrà il pagamento
- B) Il beneficio della preventiva escussione non opera.



# Fallimento del fideiussore


---

Se non ha pagato, *nulla quaestio*

Se ha pagato, bisogna distinguere tra f.

- **a titolo gratuito:** se prestata nei due anni anteriori al fall.to, il pagamento è **inefficace** (art. 64 l.f.)
- **a titolo oneroso:** il pagamento è **revocabile** se compiuto nel periodo sospetto





# Leasing



# Fallimento dell'utilizzatore

---

Se il curatore decide di **subentrare**, deve versare i canoni non pagati e corrispondere quelli non scaduti alle relative scadenze

Se decide di **sciogliersi**, deve restituire il bene; la società di leasing deve vendere o collocare il bene **a valori di mercato** e: *i)* insinuarsi al passivo fallimentare per l'eventuale differenza **negativa** tra ricavo e credito residuo; *ii)* pagare al fall.to l'eventuale differenza **positiva**



# Locazione di immobili

---

## **Se a fallire è il locatore:**

il contratto continua, ma se la durata del contratto è  $> 4$  anni, il curatore può recedere corrispondendo all'utilizzatore un equo indennizzo

## **Se a fallire è il conduttore:**

il contratto continua ma il curatore può recedere in ogni momento corrispondendo al locatore un equo indennizzo



# Mandato

---

**F.to del mandante.** Il curatore può scegliere se subentrare o scogliersi. **A) In caso di subentro:** il credito del mandatario per l'attività dopo il f.to è prededucibile; **B) In caso di scioglimento e di mandato ancora ineseguito:** le anticipazioni vanno restituite, dal netto delle spese sostenute e del compenso per l'opera prestata; **C) In caso di scioglimento e di mandato eseguito.** Il mandatario concorre in chirografo per il suo credito per il compenso

**F.To del mandatario.** Il contratto si scioglie



---

Vendita (ineseguita  
integralmente)



# Fallimento del compratore

---

- Il contratto entra in stato di **sospensione**, fino a quando il curatore decida se
- **subentrare nel contratto**: egli si assumerà tutte le obbligazioni contrattuali e legali
- **Sciogliersi dal contratto**. La disponibilità del bene torna al venditore



# Fallimento del venditore

---

- Il contratto entra in stato di **sospensione**, fino a quando il curatore decida se
- **subentrare nel contratto**: dovrà consegnare il bene e risponderà per vizi, mancanza di qualità, evizione
- **Sciogliersi dal contratto**